

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia De Maria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2017 promossa da:

MUTUATARIO

Contro

BANCA

ATTORE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, che si richiamano a far parte integrante del provvedimento di sentenza.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione MUTUATARIO conveniva in giudizio BANCA al fine di veder accertata l'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile da lui sottoscritto in data 27.08.2010, stipulato per atto di notaio Dott. omissis, recante Numero di Repertorio omissis, con il quale l'istituto di credito BANCA metteva a disposizione dell'attore la somma di euro 570.000 (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2) c.p.c. di parte convenuta) con previsione di un piano di ammortamento "alla francese" implicante la restituzione del capitale erogato mediante pagamento di rate costanti.

L'attore lamentava l'applicazione di tassi, condizioni, spese ed oneri usurari ex artt. 644, comma 3, c.p. e 2 l. 108/96 e, per l'effetto, chiedeva la conversione del mutuo da oneroso in gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione sulle stesse dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto ancora dovuto in restituzione dell'importo mutuato, ed accertamento dell'eventuale residuo da corrispondere, sulle rate a scadere, con riferimento al solo capitale finanziato.

L'attore lamentava, inoltre, l'applicazione di interessi anatocistici con riferimento al piano di ammortamento alla francese, nonché la pretesa difformità tra tassi di interesse pattuiti ed applicati in concreto dalla banca.

Si costituiva la Banca convenuta, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per essere l'atto di citazione generico nella prospettazione dell'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, sempre inferiori al tasso soglia usura, oltreché basato su una perizia di parte effettuata in base a formule matematiche non corrispondenti alle Istruzioni della Banca d'Italia e disattese dalla prevalente giurisprudenza.

Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di ammissione di c.t.u. contabile formulata da parte attrice, oltre al rigetto di istanze istruttorie quali l'ordine di esibizione del contratto e

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Letizia De Maria, n. 804 del 30 luglio 2019

suoi allegati, già in atti, e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'istituto di credito, davvero superfluo in ordine all'accertamento della validità ed efficacia del mutuo, che poteva desumersi su base documentale; pertanto la causa veniva trattenuta in decisione in data 4 febbraio 2019, previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

Omesso per il resto lo svolgimento del processo ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., può procedersi alla trattazione del merito.

Effettivamente gli attori fondavano la propria domanda su alcune conclusioni svolte dalla perizia di parte che tuttavia non riportava le formule utilizzate per il calcolo dell'usurarietà del contratto, né venivano allegati in atti i D.M. di rilevazione del T.E.G.M. alla data della stipula del contratto di mutuo, ciò rendendo la domanda difettosa di allegazione sin dall'origine.

In ogni caso, si osserva che gli attori lamentavano l'usura oggettiva del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 644, comma 3, c.p. e 2 l. 108/'96 in quanto il tasso complessivo, ovvero, la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori avrebbe comportato il superamento del tasso soglia usura.

Questo Tribunale osserva in merito che la Banca d'Italia e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito hanno da tempo escluso che la verifica di usurarietà del contratto di mutuo debba essere condotta raffrontando al tasso soglia usura la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori, come erroneamente dedotto dall'attore.

L'argomento condiviso a sostegno di tale esclusione poggia su un ragionamento matematico, ovvero che, i tassi d'interessi moratori non sono inclusi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente, tasso in base al quale viene poi calcolato il Tasso Soglia Usura (TSU), mediante aumento della metà (contratti ante 2011) o di più 4 punti percentuali (contratti successivi al 2011, nei quali si verifica usura se il TEG della singola operazione € superiore al TSU di oltre 8 punti percentuali).

Non essendo il tasso d'interessi moratori incluso nel calcolo del TEGM, dal quale poi deriva il TSU, non sarebbe possibile raffrontare la sommatoria dei tassi d'interessi corrispettivi e moratori al TSU, poiché il tasso soglia non comprende gli interessi moratori tra i suoi indici e l'operazione matematica di confronto di parametri disomogenei condurrebbe ad un risultato contabile erroneo, oltreché giuridicamente insostenibile.

Ed infatti, interessi corrispettivi e moratori hanno natura e funzione differenti: i primi essendo volti alla remunerazione del capitale messo a disposizione dall'istituto di credito, i secondi alla sanzione per il ritardo nel pagamento della rata (in tal senso Tribunale di Roma 3.9.2014; Tribunale di Milano 22.5.2014, Tribunale di Verona 9.4.2014, Tribunale di Brescia 16.1.2014 *"il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi"*).

Gli interessi moratori, poi, da corrispondersi in ipotesi eventuale d'inadempimento/ritardo nei pagamenti delle rate, sono previsti solitamente ad un tasso maggiore di circa 2 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse corrispettivo, come nella fattispecie risultano calcolati aggiungendo al tasso di interesse corrispettivo 1,34 punti percentuali.

Per questi motivi, la Banca d'Italia nei Chiarimenti resi nel 2013 alle sue Istruzioni del 2009 ha precisato che debba essere esclusa la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del vaglio sull'usura oggettiva dei contratti di mutuo, dovendosi, tutt'al più, valutare l'usurarietà del tasso d'interessi moratori singolarmente considerato sulla base di un parametro

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Letizia De Maria, n. 804 del 30 luglio 2019

diverso, ipotizzato, in assenza di norma di legge che lo preveda espressamente, sulla base di un TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali, dal quale poi calcolare il tasso soglia (come detto, aumentando tale valore della metà o di più 4% *ratione temporis*).

Si riportano per estratto i "*Chiarimenti in materia d'applicazione della legge antiusura*" resi dalla Banca d'Italia, massimo organo di vigilanza in materia di raccolta di risparmio ed erogazione del credito, nel 2013: "*I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela*".

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo, impostazione condivisa dalla sentenza della Cassazione civile n. 350/2013 la quale delinea un metodo di accertamento dell'usura che tiene conto degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, non facendo alcun riferimento, tuttavia, alla pretesa valutazione degli stessi in termini di cumulo con gli interessi corrispettivi ("*ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*").

Ed allora, deve escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, l'affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia (Tribunale di Milano, sentenza n. 3021/20016: "*In tema di contratti bancari, ai fini dell'usura, è errata sotto il profilo logico e matematico, l'operazione di calcolo effettuata, al fine di affermare il superamento del tasso soglia, attraverso la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, perché in tal modo vengono sommate due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti*"; allo stesso modo Tribunale di Milano 13719/2016, Tribunale di Treviso 9.12.2014; Tribunale di Taranto 17.10.2014; Tribunale di Udine 26.9.2014; Tribunale di Napoli 12.9.2014; Tribunale di Siacca 13.8.2014).

Se così è, nel caso di specie, la prospettazione di parte attrice, basata esclusivamente sulla sommatoria degli interessi moratori con i corrispettivi, che, tra loro cumulati, supererebbero il tasso soglia applicabile, risulta infondata alla stregua delle considerazioni svolte e deve essere rigettata.

Per quanto concerne poi la doglianza relativa al preteso superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di mora, si osserva che sull'applicazione agli interessi moratori della normativa antiusura esistono due diversi orientamenti: secondo una prima interpretazione, il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell'usura disegnata dall'art. 644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*" (indirizzo fatto proprio di recente dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 659/2019 del 7.05.2019 est. Martina Grandi la quale, con motivazione davvero articolata ed apprezzabile nei contenuti, ha ritenuto che l'unico rimedio esperibile, su domanda di parte, in ipotesi di interessi moratori usurari sarebbe la riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.); secondo un diverso indirizzo interpretativo, invece, avallato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Letizia De Maria, n. 804 del 30 luglio 2019

multis Cass., n. 9532/2010; Cass., n. 11632/2010; Cass., n. 350/2013) e dalla Corte Costituzionale - che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "*plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori*" -, la normativa antiusura troverebbe applicazione anche con riferimento agli interessi moratori, posto che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sè il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalle legge*" (Cass. n. 5286/2000).

Si rileva che, non avendo la perizia di parte rispettato il metodo matematico predisposto dalla Banca d'Italia, n° per la verità indicato il metodo seguito per non aver riportato alcuna formula di calcolo nel corpo dell'elaborato, nella parte relativa alla presunta verifica di usurarietà, non si può ritenere che l'attore abbia nemmeno assolto all'onere di allegazione del *fumus* di usurarietà del contratto sia con riferimento alla pretesa sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori sia con riguardo alla indicazione di quali parametri di calcolo abbia inteso adottare e raffrontare.

Si osserva, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, alla quale si aderisce, le Istruzioni della Banca d'Italia, quali norme di settore integrative della norma primaria sotto l'aspetto tecnico, hanno valore vincolante e non possono essere disattese data la natura giuridica regolamentare, l'intrinseca attendibilità e la necessità della applicazione di metodi di calcolo condivisi anche ai fini di evitare disparità di trattamento nella tutela giuridica, in sintesi non possono adottarsi formule di calcolo differenti per la contestazione di usurarietà (ex multis Cass. 12965/2006, Tribunale Bologna 2977/2016 e 1902/2016, Tribunale di Milano 23.12.2014 a mente del quale "*le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile*", conforme Tribunale di Milano n. 7234 del 3.6.2014 secondo cui "*Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate*").

Si conclude che l'attore non ha allegato né provato, com'era suo onere, che i tassi d'interesse corrispettivi o moratori, singolarmente considerati abbiano superato il parametro costituente la soglia dell'usura specificamente applicabile al momento della stipula del contratto, né in difetto di allegazione sarebbe stato ammissibile disporsi una consulenza tecnica d'ufficio in via meramente esplorativa.

Si osserva inoltre che, nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti superino il tasso-soglia nel corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta), la clausola pattuita anteriormente all'entrata in vigore della legge 108/96 o successivamente per un tasso non eccedente la soglia quale risultante al momento della stipula è valida, di conseguenza, la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, deve considerarsi conforme a legge e al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. S.U. N. 24675/2017). Le doglianze tutte relative alla c.d. "usura sopravvenuta" risultano infondate.

Ed allora, nel caso di specie, la domanda di trasformazione del contratto da oneroso in gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. è infondata sotto ogni aspetto e deve essere rigettata.

In relazione alla dedotta violazione delle norme in materia di anatocismo nell'ammortamento "alla francese", è noto che tale sistema prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale.

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Letizia De Maria, n. 804 del 30 luglio 2019

Tale meccanismo non produce tuttavia una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.

Inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso del mutuo; tale pagamento periodico della totalità degli interessi è elemento essenziale e caratterizzante di tale sistema di rientro, nel quale la rata € costante e la quota di capitale rimborsata € determinata per differenza rispetto alla quota di interessi, anch'essa predeterminata.

La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito, secondo la quale *"si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso"* (Tribunale di Treviso 12.01.2015).

Il metodo di ammortamento a rate costanti alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo.

Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non € determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda, invece, sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese € più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale (Tribunale di Venezia 27.11.2014).

In relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita € calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (Tribunale di Milano, sentenza 28.04.2016).

Anche la contestazione in questione deve essere pertanto disattesa.

Quanto alla dedotta nullità dei contratti per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, sotto il profilo della presunta non inclusione dei costi applicati nel TAEG si rileva che avendo la banca stipulante provveduto ad indicare nel contratto di finanziamento un TAEG pari a 2,66%, anche ammettendo una eventuale e non provata difformità dell'indice indicato rispetto a quello applicato, in base ad un recente orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, che si condivide, è da escludere che tale indicatore sia elemento obbligatorio ed essenziale del contratto, afferente all'oggetto della prestazione ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B., al pari degli indici del tasso corrispettivo e di mora, nonché, di tutte le altre voci di spesa, infatti,

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Letizia De Maria, n. 804 del 30 luglio 2019

tramite l'esatta indicazione di questi ultimi il cliente ben potrebbe conoscere il costo complessivo del mutuo che l'indicatore TAEG è funzionale a riassumere.

Ed allora, qualora vi sia una difformità tra TAEG indicato ed applicato, presenti tutti gli elementi che consentono la concreta determinazione del costo complessivo del mutuo, non si ritiene applicabile la sanzione prevista dall'art. 117, comma 7, T.U.B. (In tal senso ABF decisione n. 9686 del 27 ottobre 2016 "La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN).

IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale").

Del resto è nota la differente sanzione applicabile in caso di violazione di regole di comportamento, che determina eventuale obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, e di regole di validità, che comporta la nullità protettiva e testuale di una clausola contrattuale.

Si ritiene, con attinenza al caso di specie, che la violazione delle norme di trasparenza, tra le quali quella che impone l'indicazione corretta del TAEG (Delibera CICR 2003), potrebbe tutt'al più comportare la violazione di una regola di comportamento e la relativa scorrettezza determinare la possibilità di un'azione risarcitoria di un danno subito e provato a titolo di responsabilità precontrattuale; non traducendosi, invece, nella violazione di una regola di validità, rappresentata dall'art. 117, comma 8, T.U.B., ritenuta applicabile limitatamente ai casi di mancanza e/o difformità di indici di costo effettivi e diversi dal TAEG, quali il tasso d'interesse corrispettivo o di mora ed altre voci di spesa.

In sintesi, dunque, la doglianza dell'attore in merito all'applicazione di costi non indicati nel TAEG deve essere rigettata in primo luogo per mancanza di allegazione e prova della dedotta difformità (la perizia di parte non determina neppure la percentuale di difformità del TAEG applicato rispetto a quello indicato); in secondo luogo, per la motivata adesione all'orientamento che nega al TAEG la natura di elemento essenziale del contratto e, per l'effetto, esclude l'applicabilità dell'art. 117 T.U.B. e la relativa sanzione della nullità di protezione del tasso d'interesse (che verrebbe, in ogni caso, sostituito con applicazione del tasso sostitutivo B.O.T.).

Per tutti i motivi esposti, le domande delle parti attrici risultano infondate e devono essere rigettate, inclusa quella di risarcimento del danno che non trova fondamento in alcun fatto illecito dell'istituto di credito.

Si conferma la ritenuta non necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio che, sulla base delle allegazioni mancanti o errate degli attori sui metodi di calcolo dell'usura oggettiva e dell'anatocismo, sarebbe meramente esplorativa.

Non appaiono sussistere, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il d.m. n. 55/2014, valori medi, seguono la regola della soccombenza da attribuirsi esclusivamente a parte attrice.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-Rigetta tutte le domande formulate da MUTUATARIO;

- Condanna MUTUATARIO al pagamento in favore di BANCA delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ravenna, 19 luglio 2019

Il Giudice
dott. Letizia De Maria

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS